

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO
VERS. 2.0



Sommario

1. Normativa di riferimento e ambito di applicazione.....	3
2. Elenco dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti per la nomina di componenti dei CCT	4
3. Requisiti professionali del presidente e dei componenti.....	5
4. Indipendenza, imparzialità, autonomia e rispetto del Framework Anticorruption	5
5. Requisiti di piena capacità civile e provata onorabilità	5
6. Principio di rotazione e cause di decadenza.....	7
7. Verifiche circa la sussistenza e permanenza dei requisiti dichiarati	7
8. Designazione del Presidente	8
9. Designazione del componente di QMU da parte di soggetti terzi	8
10. Segreteria Tecnico Amministrativa.....	8
11. Insediamento, riunioni e audizioni.....	9
12. Sopralluoghi.....	10
13. Presentazione dei quesiti al CCT	10
14. Obblighi del CCT nello svolgimento dell'incarico	11
15. Dimissioni e perdita dei requisiti.....	12
16. Determinazione ed erogazione del compenso.....	12
17. Criteri per la determinazione della parte fissa e variabile del compenso	13
17.2 PARTE VARIABILE DEL COMPENSO	13
18. Criteri per la determinazione delle spese.....	14
19. Decurtazioni del compenso per ritardo.....	14
20. Liquidazione del compenso	15
21. Comunicazioni.....	16
22. Osservatorio	16
23. Trattamento dati personali.....	16
24. Entrata in vigore ed efficacia	17
25. Rinvio alla legge.....	17
26. Accettazione	17



1. Normativa di riferimento e ambito di applicazione
 - 1.1 Il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici, di seguito denominato anche il «Codice») all'articolo 215 disciplina la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico (di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT») al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti.
 - 1.2 Con il presente Regolamento, Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. (di seguito "QMU"), recependo i contenuti del Regolamento emanato da Anas S.p.A. (di seguito anche "Anas") in data 8 luglio 2026, disciplina gli aspetti procedurali e operativi inerenti alla costituzione e al funzionamento dei Collegi Consultivi Tecnici (CCT) ai quali partecipa. Il presente Regolamento definisce, per quanto di competenza di QMU, i relativi adempimenti e le modalità applicative.
 - 1.3 Il Regolamento è redatto ai sensi della normativa *pro tempore* vigente e, in particolare:
 - degli articoli 215 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
 - dell'Allegato V.2 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - delle Linee guida adottate con Decreto MIT (già MIMS) del 17 gennaio 2022 n. 12, le quali, nelle more dell'adozione delle nuove linee guida di cui all'art. 1, comma 6 dell'Allegato V.2 al D. Lgs. 36/2023, continuano ad applicarsi per la parte relativa alla determinazione dei compensi.
 - 1.4 Il presente Regolamento si applica:
 - a) ai CCT riguardanti i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, la cui costituzione è obbligatoria ai sensi dell'art. 215, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. 36/2023;
 - b) nei casi di costituzione facoltativa del CCT, qualora le parti contrattuali decidano di avvalersi di tale istituto ai sensi dell'art. 215, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.
 - 1.5 QMU, nel presente Regolamento aziendale applica i principi contenuti nel *Framework Anti-Corruption* del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (composto dal Codice Etico di Gruppo, dalla Policy *Anti-Corruption* di Gruppo, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e dal Modello di Gestione Anti-Corruption che in QMU prende il nome di "Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D. Lgs. 231/2001") disponibile sul sito internet www.quadrilaterospa.it.



2. Elenco dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti per la nomina di componenti dei CCT
- 2.1 Ai fini dell'individuazione dei componenti dei CCT di nomina QMU, e al fine di garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, rotazione e trasparenza, QMU si avvale dell'apposito Elenco tenuto e gestito da Anas, denominato "Elenco dei professionisti in possesso dei requisiti per componente di CCT" (di seguito anche «Elenco»), permanentemente aperto a nuove iscrizioni. Nell'Elenco possono chiedere l'iscrizione i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, secondo quanto previsto dal bando pubblicato sul sito istituzionale di Anas per i professionisti esterni e sull'intranet aziendale per il personale dipendente.
- 2.2 L'Elenco è diviso in due sezioni:
 - Sezione A: destinata all'iscrizione di Professionisti esterni ad Anas;
 - Sezione B: destinata all'iscrizione dei dipendenti di Anas.¹
- 2.3 L'Elenco è tenuto dalla Direzione Servizi alla Produzione di Anas (di seguito anche «DSP») che provvede all'inserimento dei nominativi su istanza degli interessati, al relativo aggiornamento, nonché alle cancellazioni, ivi comprese quelle disposte d'ufficio in caso di perdita dei requisiti per l'incarico di componente dei CCT.
- 2.4 L'iscrizione all'Elenco è subordinata al possesso dei requisiti di legge e di cui al presente Regolamento, attestati mediante la sottoscrizione della modulistica, relativa ai requisiti di piena capacità civile, onorabilità e professionalità, messa a disposizione da Anas, e mediante la presentazione di idonea documentazione, se richiesta.
- 2.5 La domanda di iscrizione e/o l'iscrizione all'Elenco tenuto da Anas non comportano alcun diritto al conferimento dell'incarico di componente del CCT da parte di QMU.
- 2.6 Sul sito sono pubblicati, altresì, gli Elenchi forniti dall'Avvocatura Generale dello Stato, dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e dalla Corte dei Conti, contenenti i nominativi degli avvocati e dei magistrati che hanno manifestato alle Amministrazioni di appartenenza la loro disponibilità ad essere nominati Presidenti di Collegi Consultivi Tecnici.

¹ Con specifico riferimento alla Sezione B, nelle more della pubblicazione sul sito intranet aziendale di apposito bando, la scelta dei componenti è effettuata dall'Elenco fornito da DRUO di tutti i dipendenti Funzionari e Dirigenti che siano ingegneri, architetti, giuristi ed economisti.



3. Requisiti professionali del presidente e dei componenti
 - 3.1 I componenti e il Presidente del Collegio Consultivo Tecnico devono possedere, al momento del conferimento dell'incarico, i requisiti di esperienza e qualificazione previsti dalla legge (all'art. 2, commi 1 e 2 dell'All. V.2 al D. Lgs. n. 36/2023).
4. Indipendenza, imparzialità, autonomia e rispetto del Framework Anticorruption
 - 4.1 Nel rispetto dell'art. 2, comma 3, dell'All.V.2 D. Lgs. n. 36/23 tutti i componenti del CCT, ivi compreso il Presidente, sono tenuti a svolgere i propri compiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità ed autonomia, quale imprescindibile garanzia di obiettività di giudizio degli stessi.
 - 4.2 Tutti i componenti del CCT, ivi compreso il Presidente, devono, inoltre, attenersi al *Framework Anti-Corruption* del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane composto dal Codice Etico di Gruppo, dalla *Policy Anti-Corruption* di Gruppo, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 e dal Modello di Gestione *Anti-Corruption* che in QMU prende il nome di "Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D. Lgs. 231/2001", disponibile sul sito internet www.quadrilaterospa.it.
 - 4.3 Ai fini di cui ai precedenti paragrafi, i componenti e il Presidente del CCT si impegnano a sottoscrivere e a trasmettere a QMU, al momento del conferimento dell'incarico, la Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza, imparzialità e di accettazione del *Framework Anticorruption* (Allegato 1a-1b).
5. Requisiti di piena capacità civile e provata onorabilità
 - 5.1 I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di componente o di Presidente del CCT devono essere in possesso dei requisiti di piena capacità civile e provata onorabilità, fin dalla data di conferimento dell'incarico e per tutta la durata dello stesso. A tal fine, i componenti e il Presidente del CCT si impegnano a sottoscrivere la "Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di piena capacità civile e provata onorabilità e del possesso dei requisiti di professionalità" (allegato 2a -2b).
 - 5.2 Salvo quanto meglio specificato nei successivi paragrafi, 5.4, 5.5 e 5.6, il venir meno del possesso dei requisiti di piena capacità civile e provata onorabilità comporta la decadenza dall'incarico e – per i componenti individuati da Anas – la cancellazione dall'Elenco.



- 5.3 Le funzioni di Presidente e componente del CCT non possono essere assunte da coloro:
- a) che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
 - b) che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti nel Capo I e II del Titolo II del Libro II del Codice Penale;
 - c) nei cui confronti è pendente un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 5 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia) o di una delle cause ostative di cui al medesimo decreto.

Inoltre, se dipendenti Anas – fermo quanto sopra – le funzioni di componente del CCT non potranno essere assunte da coloro che:

- d) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per un reato colposo, in relazione a fatti attinenti all'espletamento della propria funzione e/o prestazione lavorativa;
- e) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per un reato presupposto ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- f) abbiano subito, nell'ultimo biennio, l'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore alla multa;
- g) nei cui confronti sia stata emessa, dalla Corte dei Conti, una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per responsabilità erariale;
- h) nei cui confronti sia stato emesso un Decreto che dispone il giudizio ex art. 429 c.p.p. o notificato Decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 550 cpp, ovvero si è proceduto con uno dei riti speciali di cui al Libro VI del Codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale o per un delitto contro la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica, in materia societaria, tributaria o finanziaria, l'incolumità pubblica;

5.4 Nei casi di cui alle superiori lettere d) e g), per le sole ipotesi di sentenze di condanna non passate in giudicato, nonché nei casi di cui alla lettera f), la nomina sarà subordinata ad una valutazione interna e, se del caso, autorizzata.

5.5 Nel caso di sentenza di condanna passata in giudicato per un reato colposo, non ricompreso nell'elenco dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii., relativo a fatti attinenti all'espletamento della propria funzione e/o prestazione lavorativa, ovvero per responsabilità



erariale, qualora all'esito di una valutazione interna non dovessero emergere profili di responsabilità tali da comportare il recesso dal rapporto di lavoro, il requisito dell'onorabilità potrà considerarsi nuovamente sussistente decorso un periodo di tempo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza stessa. Con riferimento alle sentenze emesse dalla Corte dei conti, oltre al decorso del predetto termine, sarà, altresì, necessario accertare l'avvenuto risarcimento del danno a favore di Anas.

5.6 In ogni caso, sono fatti salvi:

- a) gli effetti della riabilitazione per i reati e per le misure di prevenzione sopra individuati, nonché le ipotesi di revoca delle sentenze di condanna;
- b) la discrezionalità aziendale di non designare quale componente del CCT i dipendenti qualora sussistano motivi di opportunità.

6. Principio di rotazione e cause di decadenza

6.1 Non possono essere individuati quali componenti del CCT soggetti che si trovino in una delle ipotesi disciplinate dall'art. 5, comma 1, dell'Allegato V.2 al D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

6.2 Ai fini dell'accertamento del numero di incarichi conferiti, conclusi e/o in corso, nonché dell'assenza delle cause di decadenza previste dalla legge, i soggetti designati per la nomina a componente del CCT si impegnano a sottoscrivere, al momento del conferimento dell'incarico, apposita Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. (all. 3).

7. Verifiche circa la sussistenza e permanenza dei requisiti dichiarati

7.1 Con riferimento ai professionisti presenti nell'Elenco di cui al pgf. 2, Anas si riserva di svolgere le verifiche circa la sussistenza e permanenza dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione all'Elenco.

7.2 Qualora dall'esito delle verifiche emerga l'insussistenza e/o il venir meno dei requisiti dichiarati, si procederà alla cancellazione d'ufficio del professionista dall'Elenco, dandone comunicazione allo stesso.

7.3 Nel caso in cui l'accertamento del venir meno dei requisiti, o altra causa di decadenza, riguardi un professionista per il quale sia in corso l'*iter* di nomina a componente del CCT, tale *iter* verrà interrotto e Anas avvierà l'*iter* per la sostituzione secondo le regole previste dalla relativa procedura.

7.4 In ogni caso, l'eventuale perdita dei requisiti di indipendenza, imparzialità e autonomia, nonché di



piena capacità civile e provata onorabilità, così come l'eventuale potenziale superamento del numero massimo di incarichi consentiti dalla legge o il sopravvenire di qualsiasi altra causa di decadenza da parte dei professionisti iscritti all'Elenco, siano essi esterni che dipendenti Anas, deve essere oggetto di immediata comunicazione (da effettuarsi entro 20 giorni dalla conoscenza della circostanza, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 15.2).

8. Designazione del Presidente

8.1 Il verbale di designazione del Presidente individuato dai componenti è trasmesso alle parti. Successivamente QMU provvederà a contattare il Presidente designato al fine di acquisire la disponibilità all'accettazione dell'incarico.

8.2 Il Presidente, contestualmente alla accettazione dell'incarico e precedentemente alla prima riunione di insediamento del CCT, dovrà trasmettere a QMU la seguente documentazione:

- le dichiarazioni di cui agli allegati 1a, 2a, e 3, nonché l'autorizzazione della P.A. di appartenenza (in caso di dipendente pubblico);
- la dichiarazione inerente alle modalità di liquidazione del compenso e del relativo regime fiscale e previdenziale (Allegato 4a);
- il presente regolamento sottoscritto per accettazione.

9. Designazione del componente di QMU da parte di soggetti terzi

9.1 Nei casi in cui il componente di QMU venga nominato da soggetti esterni (quali MIT ai sensi dell'art. 1, comma 2, ultimo periodo, dell'Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m., Commissario Straordinario/ Sub Commissario Straordinario e/o l'Autorità Giudiziaria), QMU acquisisce dall'interessato tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico (all.1b, 2a, 3), ivi compresa l'autorizzazione della P.A. di appartenenza (in caso di dipendenti pubblici), nonché la dichiarazione inerente alle modalità di liquidazione del compenso e del relativo regime fiscale e previdenziale, (Allegato 4b – 4c), oltre al presente regolamento sottoscritto per accettazione.

10. Segreteria Tecnico Amministrativa

10.1 Nel caso in cui il CCT intenda avvalersi di una segreteria-tecnico amministrativa, la nomina deve essere verbalizzata dal CCT e copia del relativo verbale deve essere trasmessa alle parti. QMU, ricevuta copia del verbale, acquisisce, per ciascun componente della segreteria tecnico amministrativa nominato (sia interno che esterno ad Anas), le dichiarazioni di cui agli allegati n. 1c



e 2c (per i componenti esterni) e allegati n. 1c e 2d (per i componenti interni) del presente Regolamento oltre al regolamento stesso sottoscritto per accettazione.

10.2 Nel caso in cui siano nominati componenti della segreteria esterni ad Anas, ferma restando la necessaria acquisizione dell'autorizzazione della P.A. di appartenenza dei dipendenti pubblici, si procederà anche all'acquisizione della dichiarazione inerente alle modalità di liquidazione del compenso e del relativo regime fiscale e previdenziale (Allegato 4d e 4e).

11. Insediamento, riunioni e audizioni

11.1 Alla riunione di insediamento del CCT partecipano, oltre ai Componenti nominati dalle parti ed al Presidente designato, i legali rappresentanti delle parti o loro delegati.

11.2 Il Verbale di insediamento deve contenere almeno i seguenti elementi:

- la dichiarazione delle Parti in merito alla eventuale volontà di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale ex art 808-ter del c.p.c.;
- l'indicazione dell'importo del compenso massimo spettante al CCT (parte fissa + parte variabile), nonché della percentuale delle spese a carattere non remunerativo, secondo i parametri e le modalità di cui al presente Regolamento, nonché del compenso della segreteria, ove già nominata;
- l'indicazione delle periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi e, se le parti non si siano avvalse della facoltà di escludere che le determinazioni del CCT assumano natura di lodo contrattuale, l'indicazione dei termini e delle modalità di svolgimento del contraddittorio, specificando il *dies a quo* per la decorrenza del termine per la pronuncia del lodo.

11.3 Per la determinazione della parte fissa del compenso, il RUP deve comunicare le categorie di progettazione e la percentuale di avanzamento dei lavori al CCT.

11.4 Nel caso di appalto su Accordo Quadro, il RUP dell'AQ dovrà fornire al CCT le categorie di progettazione e la percentuale di avanzamento lavori, nonché i riferimenti dei RUP di ciascun Contratto Applicativo già stipulato. L'importo dell'Accordo Quadro assume rilevanza ai fini della verifica del superamento delle soglie di rilevanza europea che rendono obbligatoria la costituzione del Collegio.

In questo contesto, i compensi spettanti al Collegio Consultivo Tecnico si calcolano esclusivamente in relazione al valore netto dei singoli Contratti Applicativi effettivamente attivati, determinato sulla base di quanto indicato all'art. 17 nonché delle categorie progettuali e dello stato di avanzamento delle lavorazioni, nel rispetto dei limiti stabiliti per ciascuno di essi dal



Codice dei contratti pubblici.

- 11.5 Si considerano esclusi i Contratti Applicativi relativi a lavori che, alla data di insediamento del CCT, risultano ultimati, presi in consegna anticipatamente da QMU e già in esercizio, ancorché in attesa della conclusione del collaudo, a meno che non siano posti per essi specifici quesiti dalle parti.
- 11.6 In ogni caso, la somma della parte fissa e della parte variabile, calcolata per ogni singolo Contratto Applicativo, non potrà superare i valori limite di cui all'art. 1, commi 4 e 5, primo periodo, dell'Allegato V.2 del D.Lgs. n. 36/2023, determinati sulla base dell'importo dell'intero Accordo Quadro.
- 11.7 La sede del CCT è stabilita presso la sede legale di QMU in Roma, salvo diverso accordo tra le parti, ferma restando la possibilità per i componenti di partecipare alle riunioni da remoto, in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento.

12. Sopralluoghi

- 12.1 Nel caso in cui, ai fini dello svolgimento dell'incarico, si renda necessario procedere a visite, sopralluoghi o riscontri da effettuarsi in cantiere, il CCT si obbliga alla scrupolosa osservanza delle norme in materia di sicurezza, ivi comprese quelle contenute nella documentazione di sicurezza inerente allo specifico appalto, nonché, in genere, nelle procedure, regolamenti e disposizioni impartite da QMU.

13. Presentazione dei quesiti al CCT

- 13.1 Ai sensi dell'art. 4, comma 1 dell'All. V.2. del D. Lgs. n. 36/2023, in nessun caso il CCT si può pronunciare in assenza dei quesiti di parte; l'inosservanza di tale divieto comporta la nullità delle determinazioni eventualmente assunte.
- 13.2 I quesiti proposti devono essere trasmessi al CCT e alla controparte – corredati di tutta la documentazione a supporto – e devono specificare il valore del quesito.
- 13.3 Nel caso di Accordo Quadro, le parti sono tenute a proporre distinti quesiti per ciascun Contratto Applicativo, anche nel caso in cui il quesito sia replicabile per più di uno o per tutti i Contratti Applicativi già stipulati, ovvero per l'intero Accordo Quadro. Il compenso spettante verrà erogato in quota proporzionale all'importo dei Contratti Applicativi interessati dalla decisione.



14. Obblighi del CCT nello svolgimento dell'incarico
 - 14.1 Tutte le informazioni fornite al CCT durante il mandato sono coperte dalla riservatezza ed utilizzate solo allo scopo di favorire la risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche insorte tra le parti. In nessun caso il Collegio può adottare determine o pareri secondo la cd. equità decisoria di cui all'art. 114 c.p.c.
 - 14.2 Il Presidente e i componenti del CCT si impegnano a mantenere scrupolosamente riservate le informazioni di qualsiasi genere di cui possano venire a conoscenza durante l'esecuzione dell'appalto e del loro incarico o a causa di essi (dati, materiali informativi e qualsivoglia documentazione). Del pari, dovranno essere considerati riservati tutti gli elaborati, le relazioni, i promemoria e quant'altro di affine e/o simile sarà approntato o acquisito dal CCT. La diffusione a terzi estranei al CCT e alle parti, senza preventiva autorizzazione, in tutto o in parte, delle informazioni di cui ai precedenti punti, anche per interposta persona, ente, associazione e/o altro soggetto, potrà essere oggetto di specifiche azioni a tutela di QMU, ivi compresa l'azione risarcitoria per eventuali danni arrecati alla Società.
 - 14.3 Il Presidente, ovvero la segreteria, se già nominata, provvede a trasmettere alle parti e al RUP i verbali, i pareri e le determinazioni e ogni altro provvedimento adottato dal CCT.
 - 14.4 Nell'adempimento degli obblighi e nell'esecuzione di tutte le conseguenti operazioni di trattamento dei dati personali, QMU e l'operatore economico sono tenuti ad osservare scrupolosamente le disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (GDPR), del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy"), come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e dell'*European Data Protection Board* applicabili alle attività previste dal presente Regolamento.



15. Dimissioni e perdita dei requisiti

- 15.1 Il componente o il Presidente che intenda rassegnare le proprie dimissioni, per giusta causa o giustificato motivo, le trasmette a mezzo PEC al CCT, alle parti e, per conoscenza, a QMU.
- 15.2 Il componente o il Presidente che non sia più in possesso dei requisiti di piena capacità civile e provata onorabilità ovvero di indipendenza, imparzialità e autonomia, è tenuto a darne immediata comunicazione a mezzo PEC, entro 15 (quindici) giorni dalla conoscenza dell'evento, al CCT, alle parti e, per conoscenza, a QMU.
- 15.3 Alla sostituzione del componente o del Presidente dimissionario, si provvede secondo le modalità previste dalla normativa vigente, dal presente Regolamento e dalle procedure interne previste dalle parti.

16. Determinazione ed erogazione del compenso

- 16.1 I compensi di tutti i membri del CCT sono dovuti senza vincolo di solidarietà tra le parti e sono ripartiti nella misura del 50% a carico di ciascuna di esse.
- 16.2 Nel rispetto del suddetto criterio generale di ripartizione, si prevede che:
 - a) in via prioritaria, ciascuna parte provvede alla liquidazione del totale del compenso spettante ai componenti di propria nomina, ivi compresi eventuali componenti di parte designati da soggetti terzi;
 - b) in alternativa a quanto riportato al punto a), e previa condivisione di tutti i componenti e accordo delle parti, ciascuna parte provvede alla liquidazione del 50% del compenso spettante a ciascun componente indipendentemente dalla nomina di competenza. In questo caso, detta volontà deve essere espressamente riportata e attestata sul Verbale di insediamento.

La liquidazione dei compensi spettanti ai componenti potrà avvenire esclusivamente ed univocamente per tutti secondo una delle modalità sopra riportate.

In ogni caso, ciascuna parte provvede sempre alla liquidazione del 50% spettante al Presidente. Il compenso del Presidente è maggiorato del 10% rispetto a quello degli altri componenti.

- 16.3 Con riferimento alla segreteria tecnico-amministrativa, ove nominata, ciascuna parte provvede



alla liquidazione del 50% del relativo compenso, scomputando tale quota dagli importi dovuti ai propri componenti e dalla quota a carico del Presidente.

16.4 Il compenso spettante al componente o al Presidente subentrato nel corso dei lavori del CCT - a causa delle dimissioni o della perdita dei requisiti di un precedente componente/Presidente - è pari alla quota non ancora maturata dal precedente componente/Presidente.

16.5 In caso di risoluzione anticipata del contratto di appalto, la parte fissa del compenso spettante al CCT è rideterminata in proporzione alla percentuale di avanzamento della produzione alla data della risoluzione del contratto, documentata con l'emissione dello stato di consistenza.

17. Criteri per la determinazione della parte fissa e variabile del compenso

17.1 PARTE FISSA DEL COMPENSO

17.1.1 Ai fini della determinazione della parte fissa del compenso spettante al CCT, l'importo da prendere a base di calcolo è quello risultante dal Contratto di Appalto, ossia quello netto dei lavori a cui aggiungere gli oneri della sicurezza, servizi di progettazione, monitoraggio ambientale, protocollo di legalità ovvero il corrispettivo che l'Amministrazione paga all'aggiudicatario per la realizzazione dell'opera, da aggiornarsi anche in base alle Perizie di Variante approvate nel corso dei lavori, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla norma.

17.1.2. La parte fissa del compenso di ciascun componente e del Presidente, come sopra determinata, deve essere ridotta del:

- o 30% qualora l'avanzamento dei lavori eseguiti e contabilizzati, all'atto della costituzione del CCT, sia superiore al 50% dell'importo di contratto;
- o 60% qualora l'avanzamento dei lavori eseguiti e contabilizzati, all'atto della costituzione del CCT, sia superiore all'85% dell'importo di contratto.

17.2 PARTE VARIABILE DEL COMPENSO

17.2.1 Il compenso della parte variabile, per le determinazioni o i pareri a prevalente carattere tecnico, è calcolato applicando l'importo orario massimo previsto dall'art. 6, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, incrementato del 25%.

17.2.2 Il compenso della parte variabile, per le determinazioni o i pareri a prevalente carattere giuridico, è determinato secondo quanto previsto dalla tabella n. 25, dell'art. 22, del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (così come modificato dall'art. 4, comma 5, del D.M. n. 147 del 13 agosto 2022)



e s.m.i., applicando la percentuale dello scaglione di riferimento ove si colloca l'importo del volume dell'affare trattato.

17.2.3 All'atto della determinazione della parte variabile spettante, il CCT specifica l'importo del *petitum* indicato nel quesito, le motivazioni per le quali il quesito è stato considerato a prevalente carattere tecnico, ovvero giuridico e la complessità dello stesso, ai fini dell'applicazione o meno di eventuali riduzioni/incrementi previsti dall'art. 19, comma 1, del DM 55/2014 e s.m.i.

17.2.4 Ai sensi dell'art. 1, comma 5 dell'All. V.2 del D.lgs. n. 36/2023, il compenso complessivo spettante al Collegio non può superare il triplo della parte fissa, ossia la parte variabile non può superare due volte la parte fissa.

18. Criteri per la determinazione delle spese

18.1 Il CCT ha diritto, oltre al compenso (parte fissa e parte variabile), ad un rimborso delle spese determinato in maniera forfettaria, secondo i criteri di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016.

Nello specifico, l'importo delle spese è determinato nella misura del 10% del compenso per opere di importo fino a € 1.000.000,00, nella misura del 5% del compenso per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00, per opere di importo intermedio nella misura della percentuale determinata per interpolazione lineare tra il 5% e il 10%. L'importo delle spese, così calcolato, deve ritenersi già comprensivo anche del rimborso relativo ad eventuali spese vive sostenute per vitto, alloggio, trasporto, etc. (incluse eventuali diarie).

18.2 Le spese sono liquidate unitamente ai compensi (parte fissa e/o variabile) cui fanno riferimento.

19. Decurtazioni del compenso per ritardo

19.1 In caso di ritardo nell'assunzione di determinazioni o pareri, il compenso della parte variabile è decurtato da un decimo ad un terzo per ciascun parere o determinazione assunti oltre i termini fissati in assenza di giustificato motivo.

19.2 La decurtazione, per ogni ritardo, è pari a:

- 10% del compenso previsto per il tipo di determinazione/parere da emettere, per ritardi fino a 30 gg;



- 20% del compenso previsto per il tipo di determinazione/parere da emettere, per ritardi superiori a 30 gg;
- 30% per ritardi superiori a 60 gg.

19.3 L'entità della decurtazione è ridotta della metà nel caso in cui al CCT vengano posti contemporaneamente più quesiti.

20. Liquidazione del compenso

20.1 Il compenso del CCT deve essere erogato secondo un principio di gradualità. Pertanto, la parte fissa, al verificarsi delle condizioni previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente, è liquidata in cinque rate, come segue:

- I, II e III rata, ciascuna pari al 25% della parte fissa, al raggiungimento del 25%, 50% e 75% dell'avanzamento dell'importo contrattuale (come modificato da eventuali perizie di variante intervenute in corso d'opera);
- IV rata, pari al 15% della parte fissa, alla sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori;
- V rata, pari al 10% della parte fissa, all'emissione del certificato di collaudo.

20.2 Il CCT trasmette al RUP e all'operatore economico le parcelle pro-forma unitamente all'Ordinanza motivata di liquidazione dei compensi.

20.3 Il RUP e l'appaltatore, acquisita la documentazione di cui al punto precedente, verificano in contraddittorio la congruità economica dei compensi richiesti dal CCT, secondo i criteri del presente Regolamento e di quanto stabilito nel verbale di insediamento. All'esito della verifica, il RUP e l'appaltatore sottoscrivono apposita relazione di congruità e le parcelle pro-forma trasmesse dal CCT.

Nel caso in cui, in fase di contraddittorio, il RUP e/o l'appaltatore rilevino incongruità ne daranno comunicazione al CCT per il dovuto riscontro. Preso atto del riscontro fornito dal CCT, il RUP e l'appaltatore procederanno a redigere la relazione di congruità.

La relazione e le parcelle pro-forma, nonché ogni ulteriore documentazione utile (Ordinanza di liquidazione, determina di riferimento, etc.) sono trasmesse dal RUP al CCT e alle parti, nonché alla DSP, ai fini dell'avvio dell'*iter* di liquidazione.



La relazione di congruità deve contenere anche le motivazioni dell'eventuale applicazione o meno di decurtazioni in caso di ritardi da parte del CCT nell'emissione delle proprie determinazioni e/o pareri.

20.4 Qualora una delle parti non partecipi al contraddittorio ovvero non esprima consenso sulla congruità della parcella senza fornire adeguata motivazione, la parte diligente assegna all'altra un termine di 5 (cinque) giorni per formulare osservazioni o produrre giustificazioni. Decorso inutilmente tale termine, la parte diligente ne dà comunicazione al CCT e alle parti interessate, procedendosi in ogni caso alla liquidazione della parcella sulla base della congruità determinata dalla parte diligente.

21. Comunicazioni

21.1 Le comunicazioni alle parti devono essere inviate, a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi:

- per QMU: quadrilaterospa@postacert.stradeanas.it;
- per l'operatore economico all'indirizzo che lo stesso fornirà durante la riunione di insediamento.

22. Osservatorio

22.1 Il Presidente, ovvero la segreteria, se già nominata, provvede a trasmettere gli atti di costituzione e di scioglimento del Collegio e le principali pronunce assunte dallo stesso all'Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici, istituito presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

23. Trattamento dati personali

23.1 QMU tratta i dati personali dei componenti del CCT nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, dei principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR").



24. Entrata in vigore ed efficacia

- 24.1 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web di QMU <https://www.quadrilaterospa.it>.
- 24.2 Il presente Regolamento sostituisce, nell'ambito dell'attività di QMU, i contenuti dei Regolamenti Anas rev. 1.3 del 17/05/2022 (Regolamento per la nomina dei componenti nei Collegi Consultivi Tecnici e Regole di funzionamento) e rev. 1.2 del 10/05/2022 (Regolamento per la definizione e l'erogazione dei compensi dei componenti dei Collegi Consultivi Tecnici), già applicati da QMU quali riferimenti operativi per la costituzione e il funzionamento dei CCT.

25. Rinvio alla legge

- 25.1 Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, trova applicazione il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
- 25.2 Eventuali disposizioni in contrasto con la normativa vigente si intendono dalla stessa sostituite e/o integrate.

26. Accettazione

- 26.1 L'adesione al presente Regolamento comporta integrale accettazione delle disposizioni nello stesso contenute e dei suoi allegati.

L'Amministratore Delegato
e Direttore Generale
Ing. Eutimio Mucilli